



Delibera della Giunta Regionale n. 273 del 30/06/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va
LLPP

Oggetto dell'Atto:

TRASFERIMENTO O AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN
MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO, AI SENSI DELL' ART. 4
BIS DELLA L. R. N. 09/83. ANNO 2021.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. – *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico* e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 – *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- b. che l'art. 33 della L.R. 1/12, tra l'altro, ha aggiunto alla L.R. 9/83 l'art. 4-bis – *Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni*, che nel testo originario recita: «1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile...6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i Comuni, le unioni di Comuni e i Comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.»;
- c. che con Delibera n. 161 del 04/04/12 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12), la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della L.R. 9/83 s.m.i. (nel seguito: L.R. 9/83), sono trasferibili agli enti richiedenti;
- d. che con Delibera n.317 del 28/06/12 (B.U.R.C. n. 42 del 09/07/12) e successive, la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento delle attività e delle funzioni in argomento agli enti che, negli anni, ne hanno fatto regolare richiesta;
- e. che, successivamente, la L.R. n. 16/2014 (B.U.R.C. n. 57 del 7/8/2014) ha modificato l'art.4-bis della L.R. 9/83, il cui comma 1, 2°periodo che in virtù di tale modifica, così recita: «*Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio Civile*»;
- f. che con Delibera n. 181 del 14/04/15 (B.U.R.C. n. 26 del 27/04/15), la Giunta Regionale ha provveduto, oltre che al trasferimento per l'anno 2015 delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta, all' approvazione delle nuove Linee Guida da fornire agli enti destinatari dei trasferimenti;
- g. che con l'art. 1 co. 1 della L.R. n. 38 del 23/12/2016, è stata introdotta la facoltà, per i Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata, di presentare istanza motivata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di rinuncia al trasferimento già ottenuto. Che il medesimo comma recita: «*nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia..., i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ...*»;
- h. che l'art.1 della L.R. 28 luglio 2017, n. 20, ha modificato il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 4 bis, che è sostituito dal seguente: «*Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio Civile.*»;

CONSIDERATO:

- a. che, per effetto delle modifiche apportate alla L.R. 9/83, dalle LL.RR. 16/2014, 38/2016, 20/2017, si sono determinate, allo stato, le seguenti tipologie di trasferimento o rinuncia delle funzioni :

- **trasferimento** delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., per tutte le opere la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50;
 - **ampliamento** delle attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., già in capo ai Comuni precedentemente all' entrata in vigore della L.R. n. 16/2014 per le sole opere di edilizia privata di altezza strutturale inferiore a metri 10,50, anche per le opere pubbliche sempre di altezza strutturale inferiore e metri 10,50;
 - **rinuncia** al trasferimento già ottenuto, facoltà introdotta dall'art. 1 co. 1 della L.R. n. 38 del 23/12/2016, per Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata che presentano istanza motivata, sempre entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- b. che con circolare prot. n. 745065 del 13.11.2017, la Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile ha chiarito che: *“per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali fino al torrino e/o al colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate”*;

RILEVATO:

- a. che, per l'effetto di tutto quanto sopra riportato, i procedimenti amministrativi afferenti all'art. 4-bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., consistono in:
- a) istanze di trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i.:
- a.1) istanze di trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i. presentata da Enti (in forma singola, associata o in unione) non destinatari di precedente trasferimento;
 - a.2) istanze di ampliamento presentate da Enti (in forma singola, associata o in unione) già destinatari di trasferimento con istanze antecedenti al 08/08/2014;
- b) istanze di rinuncia al trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i.

PRESO ATTO:

- a. delle istruttorie effettuate dalle U.O.D. del Genio Civile afferenti alle richieste di trasferimento/ampliamento delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico da parte dei Comuni, unione dei Comuni o Comuni in forma associata, ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 ss.mm.ii., e in particolare:
- UOD 03 Genio Civile di Avellino - prot. n.0091920 del 18/02/2021** (n° 2 istanze di trasferimento delle funzioni relative ai Comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, in forma singola, Luogosano e Paternopoli, questi ultimi in forma associata con Mirabella Eclano capofila, tutte con esito positivo dell' istruttoria);
- UOD 04 Genio Civile di Benevento - prot. n.0179759 del 02/04/2021** (n°1 istanza di trasferimento delle funzioni relativa al Comune di Puglianello, in forma singola, con esito positivo dell' istruttoria);
- UOD 05 Genio Civile di Caserta - prot. n. 0195014 del 12/04/2021** (n°2 istanze di rinuncia delle attività e funzioni relative ai Comuni di Caserta, con esito negativo dell' istruttoria in quanto l' istanza non risulta conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 161/2012, e Conca della Campania, con esito negativo dell'istruttoria in quanto l' istanza non è stata perfezionata nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n° 161/2012) ;
- UOD 06 Genio Civile di Napoli - prot. n. 0238671 del 04/05/2021** (n° 2 istanze di trasferimento delle funzioni, in forma singola, relative ai Comuni di Scisciano, con esito negativo dell' istruttoria in quanto l'istanza non risulta conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 161/2012 e Castellammare di Stabia, con esito positivo dell' istruttoria);
- UOD 07 Genio Civile di Salerno - prot. n. 0270643 del 19/05/2021** (n°1 istanza di rinuncia delle attività e funzioni, relativa al Comune di Albanella, con esito negativo dell'istruttoria in quanto l'istanza non risulta conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n° 161/2012);
- UOD 08 Genio Civile di Ariano Irpino - prot. n. 0283626 del 26/05/2021** (zero istanze);

- b. che, dalle richiamate relazioni istruttorie emerge che, per l'anno in corso, non sono accoglibili le seguenti istanze:

<i>n°</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov</i>	<i>Modalità di esercizio</i>	<i>Tipologia di istanza</i>	<i>U.O.D. Genio Civile, Presidio di Protezione Civile competente</i>
1	Caserta	Ce	In forma singola	Rinuncia delle attività e funzioni	Caserta
2	Conca della Campania	Ce	In forma associata con Galluccio capofila	Rinuncia delle attività e funzioni	Caserta
3	Scisciano	Na	In forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	Napoli
4	Albanella	Sa	In forma singola	Rinuncia delle attività e funzioni	Salerno

- c. che, dalle richiamate relazioni istruttorie emerge che, per l'anno in corso, sono accoglibili le seguenti istanze:

<i>n°</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Modalità di esercizio</i>	<i>Tipologia di istanza</i>	<i>U.O.D. Genio Civile, Presidio di Protezione Civile competente</i>
1	Sant'Angelo dei Lombardi	Av	In forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	Avellino
2	Luogosano	Av	In forma associata con Mirabella Eclano capofila	Trasferimento di attività e funzioni	Avellino
3	Paternopoli	Av	In forma associata con Mirabella Eclano capofila	Trasferimento di attività e funzioni	Avellino
4	Puglianello	Bn	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	Benevento
5	Castellammare di Stabia	Na	in forma singola	Trasferimento di attività e funzioni	Napoli

RITENUTO:

- a. di dover adottare, per le istanze pervenute, oggetto delle richiamate istruttorie, la deliberazione di cui al punto 6 della citata D.G.R. 161/12, per sancire il trasferimento, ampliamento delle attività e delle funzioni nonché delle rinunce di che trattasi ai Comuni, alle unioni di Comuni e ai Comuni in forma associata che ne hanno formulato regolare istanza e per le quali le competenti U.O.D Genio civile, Presidio di protezione civile hanno comunicato l'esito positivo dell'istruttoria;

VISTO:

- la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.
- il regolamento regionale n. 4 del 2010 e ss.mm.ii.
- la DGR n. 161 del 04/04/2012
- la DGR n. 317 del 28/06/2012
- la DGR n. 119 del 27/05/2013
- la DGR n. 162 del 03/06/2014
- la DGR n.181 del 14/04/2015
- la DGR n. 378 del 20/07/2016
- la DGR n. 334 del 14/06/2017
- la DGR n. 207 del 10/04/2018
- la DGR n. 246 del 11/06/2019
- la DGR n. 229 del 19/05/2021

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di trasferire **per l'anno 2021** le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta nel corrente anno, in attuazione dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 ss.mm.ii. e deliberazioni di G.R. attuative n.161/12 e n.378/2016, sulla scorta delle istruttorie svolte dalle competenti U.O.D. del Genio Civile, come riportato nella tabella allegata al presente provvedimento (**all. "A"**) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento sono quelle già specificate nelle **Linee Guida** approvate con delibera di Giunta Regionale n.181 del 14/04/2015;
3. di dare atto che le attività e le funzioni, in virtù delle modifiche introdotte dall'art.1 della L.R. del 28 luglio 2017, n. 20, per le opere la cui **altezza strutturale** superi i metri 10,50, restano in capo ai Geni Civili;
4. di precisare che i trasferimenti di cui al punto 1 decorrono dal 15° giorno dalla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto trasferimento;
5. di dare atto delle istanze di rinuncia e di richiesta di trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 4-bis L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., riportate in premessa, che hanno avuto l'esito negativo dell' istruttoria.
6. di provvedere, successivamente, a cura dello Staff 50-18-91, alla pubblicazione sul sito sul sito tematico della Direzione Generale <http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/> nella sezione "Genio Civile", dell'elenco aggiornato dei Comuni che hanno ottenuto il trasferimento delle funzioni;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 - allo Staff 50-18-91 Funzioni di supporto tecnico-operativo;
 - alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - allo Staff 50 13 93 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione.